



**Linda Brancaleone**

(dottoranda di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo  
nell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, Dipartimento di  
Giurisprudenza, Economia e Sociologia)

**Contro la "giustizia bianca".  
La relazione tortuosa tra schiavitù, razza e diritto \***

*Against a "white justice". The tortuous relation between slavery, race and law \**

**ABSTRACT:** The present article aims to analyze slavery as a specific and global phenomenon, meaning it as a condition of subordination of one man to another man. I will analyze the pro-slavery and anti-slavery arguments, the Critical Race Theory's reflections about the relationship between law and racism, and eventually I will focus on current forms of slavery.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione - 2. Un percorso storico e giusfilosofico: le argomentazioni a favore della schiavitù ... - 3. (segue) ... e le argomentazioni contrarie alla schiavitù - 4. Disuguaglianza, diritti e razza: la prospettiva della Critical Race Theory - 5. La schiavitù esiste ancora? La tratta di esseri umani - 6. Considerazioni conclusive.

## 1 - Introduzione

La schiavitù<sup>1</sup> e le questioni a essa connesse potrebbero apparire, quantomeno *prima facie*, relegate a istituzioni e contesti storici del

---

\* Contributo sottoposto a valutazione anonima - Article submitted to a double-blind review.

<sup>1</sup> Nella vasta letteratura riguardante la schiavitù, si vedano almeno L. SICHIROLLO (a cura di), *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni*, Guida, Napoli, 1979; TH. CASADEI, *Schiavitù*, in M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, A. SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte. Etica pratica, bioetica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 26-68; G. FIUME, *La schiavitù mediterranea tra Medioevo ed età moderna. Una proposta bibliografica*, in *Estudis. Revista de Historia Moderna*, 41, 2015, pp. 267-318; A. FUSSI, *La schiavitù e la sua giustificazione*, in *Teoria politica*, 10, 2020, pp. 391-398; M. FIORAVANTI, *Il lato oscuro del moderno. Diritti dell'uomo, schiavitù ed emancipazione tra storia e storiografia*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 42, 2013, pp. 9-41; TH. CASADEI, S. MATTARELLI (a cura di), *Il senso della repubblica. Schiavitù*, FrancoAngeli, Milano, 2009; TH. CASADEI, *I veli da squarciare: forme di schiavitù nel mondo contemporaneo*, in *Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica*, Rivista Telematica (<http://cosmopolisonline.it>) e, dello stesso autore, *Una revisione del canone? Prime notazioni su schiavitù e storia della filosofia del diritto*, in *Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto*, 2, 2020, pp. 13-42.; A. BASSANI, B. DEL BO, *Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche*, Giuffrè, Milano, 2020; G. TURI, *Schiavi in un mondo libero. Storia dell'emancipazione dall'età moderna a oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2012; I. BELLONI, "La libertà è schiavitù". *Il diritto di schiavitù tra fallacie contrattualistiche e ambiguità liberali*, in *Ragion pratica*, fascicolo 2/2010, pp. 361-376; F. DE LA MOTHE LE VAYER, *Sulla libertà*



passato. Tale conclusione è però eccessivamente icastica e non tiene conto delle forme e delle legittimazioni istituzionali della schiavitù che l'hanno resa una vera e propria "istituzione peculiare"<sup>2</sup> e, in quanto tale, merita un approfondimento critico.

La schiavitù è stata una pratica giuridica, economica e sociale giustificata in vari momenti storici e in differenti culture: essa è stata promossa in Occidente<sup>3</sup> e nel mondo orientale<sup>4</sup>, nel cristianesimo<sup>5</sup> come nell'ebraismo<sup>6</sup> e nell'islamismo<sup>7</sup>. Al fine di analizzarne al meglio i tratti peculiari, la schiavitù deve essere esaminata da un punto di vista "globale"<sup>8</sup>, con ciò intendendo che il suo studio deve fondarsi sulla considerazione della diversità dei contesti e delle concrete forme di realizzazione della schiavitù nelle varie epoche storiche. Infatti, la schiavitù, che era presente nell'economia antica e in quella moderna, di certo - pur mutando aspetto - non è venuta meno nell'economia attuale<sup>9</sup>.

L'approccio più "corretto" in tema di schiavitù, quindi, non riguarda esclusivamente lo studio della servitù come componente delle economie passate, bensì deve concentrarsi sulla centralità dell'individuo reso schiavo e sulla sua "morte sociale"<sup>10</sup>, poiché chi è posto nella tremenda condizione di schiavitù è "sempre un Altro o qualcuno trasformato in un altro, ed escluso da una dimensione fondamentale [...]"

---

e la schiavitù, Edizioni ETS, Pisa, 2021.

<sup>2</sup> Il riferimento è alla schiavitù come "peculiar institution", espressione contenuta in **K.M. STAMPP**, *The Peculiar Institution. Negro Slavery in the American ante-bellum South*, Knopf, New York, 1956, successivamente ripresa in **M. FINLEY**, *Una istituzione peculiare?*, in L. SICHIROLLO (a cura di), *Schiavitù antica e moderna*, cit., pp. 21-39.

<sup>3</sup> **PH. CURTIN**, *The Atlantic Slave Trade. A Census*, University of Wisconsin Press, Madison, 1969; **W.D. PHILLIPS JR.**, *Slavery from Roman Times to the Early Transatlantic Trade*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1985.

<sup>4</sup> **J. HEERS**, *Les négriers en terres d'Islam. La première traite des Noirs, VIIe-XVIe siècle*, Perrin, Paris, 2001; **C. MEILLASSOUX**, *Anthropologie de l'esclavage. Le ventre de fer et d'argent*, Presses universitaires de France, Paris, 1986.

<sup>5</sup> **B. ALONSO ACERO**, *Sultanes de Berbería en tierras de cristianidad. Exilio musulmán, conversión y asimilación en la Monarquía hispánica (siglos XVI y XVII)*, Alborán Bellaterra, Barcelona, 2006. Per un'analisi sulla tutela dei diritti umani nelle religioni, cfr. **M. LA TORRE**, **G. ZANETTI**, *Nuovi seminari di filosofia del diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021, pp. 107-122.

<sup>6</sup> **S.D. GOITEIN**, *A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza*, t. I, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1967.

<sup>7</sup> **R. BRUNSCHVIG**, *Abd*, in *The Encyclopedia of Islam*, Brill, Leiden, 1986, vol. I, pp. 24-40; **L.P. PEIRCE**, *The Imperial Harem. Women and Sovereignty in the Ottoman Empire*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1993; **R.C. DAVIS**, *Christian Slaves, Muslim Masters. White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800*, Palgrave MacMillan, Houndmills, 2003; **J. DAKHLIA**, **W. KAISER** (eds.), *Les musulmans dans l'histoire de l'Europe. Passages et contacts en Méditerranée*, Albin Michel, Paris, 2013, vol. II.

<sup>8</sup> Come evidenziato in **O. PÉTRÉ-GRENOUILLEAU** (sous la direction de), *Dictionnaire des esclavages*, Larousse, Paris, 2010, p. 12.

<sup>9</sup> Riflessioni che si ritrovano in **G. BRONZINI**, *La schiavitù nel lavoro contemporaneo. Dal decent work ai diritti oltre la subordinazione*, in *Parolechiave*, n. 55, 2016, pp. 49-66.

<sup>10</sup> Espressione ripresa dall'opera **O. PATTERSON**, *Slavery and Social Death. A Comparative Study*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1982.



nella vita del gruppo dei suoi padroni<sup>11</sup>; ed è, di conseguenza, ridotto a *cosa*, a un bene *posseduto*, non riconosciuto come persona<sup>12</sup>.

Indipendentemente dall'epoca storica in cui essa è stata collocata, quindi, la schiavitù è, per usare un'efficace definizione di Patterson, "il dominio permanente e violento di individui alienati dalla nascita e privati in ogni aspetto del loro onore"<sup>13</sup>. Il mito dell'Europa civilizzatrice<sup>14</sup>, baluardo di una "giustizia bianca"<sup>15</sup>, è insostenibile e si scontra con alcune questioni giusfilosofiche dirimenti: l'esistenza della schiavitù costringe, infatti, a una riflessione sulle valenze universalistiche dei diritti dell'uomo<sup>16</sup> e sull'esistenza effettiva di una "linea del colore"<sup>17</sup> - cioè sulla separazione tra bianchi e neri giustificata sui pregiudizi razzisti delle società occidentali e molto spesso europee - che alimenta il malfunzionamento dell'amministrazione e della giustizia<sup>18</sup>.

Il presente contributo terrà conto non soltanto degli interventi normativi in tema di schiavitù<sup>19</sup>, ma anche di argomentazioni espresse in merito nel campo della teoria e filosofia del diritto<sup>20</sup>, della filosofia

---

<sup>11</sup> «Toujours un Autre ou quelqu'un transformé en un autre, et exclu d'une dimension fondamentale [...] dans la vie du groupe de ses maitres» (O. PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, *Qu'est-ce que l'esclavage? Une histoire globale*, Gallimard, Paris, 2014, p. 15). Traduzione dell'Autrice, corsivo in originale.

<sup>12</sup> Tesi ripresa da S.M. BARKAT, *Les corps d'exception. Les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie*, Éditions Amsterdam, Paris, 2005, e da É. BALIBAR, *Il ritorno della razza: tra società e istituzioni*, appendice a TH. CASADEI, *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, DeriveApprodi, Roma, 2016.

<sup>13</sup> «[...] the permanent, violent domination of natively alienated and generally dishonored persons», in O. PATTERSON, *Slavery and Social Death*, cit., p. 13, corsivo del testo citato, traduzione dall'inglese dell'Autrice.

<sup>14</sup> Cfr. D. COSTANTINI, *Una malattia europea: il nuovo discorso coloniale francese e i suoi critici*, Plus, Pisa, 2006.

<sup>15</sup> Espressione ripresa da TH. CASADEI, G. ZANETTI, *Manuale multimediale di Filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 255, virgolettato in originale.

<sup>16</sup> Cfr. P. COSTA, *I diritti di tutti, i diritti di alcuni. Le ambivalenze del costituzionalismo*, Mucchi, Modena, 2019; A.G. CONTE, *Regola costitutiva, condizione, antinomia*, in U. SCARPELLI (a cura di), *La teoria generale del diritto: problemi e tendenze attuali: studi dedicati a Norberto Bobbio*, Edizioni di Comunità, Milano, 1983, p. 21 ss.

<sup>17</sup> Espressione ripresa da W.E.B. DU BOIS, *Sulla linea del colore. Razza e democrazia negli Stati Uniti e nel mondo*, il Mulino, Bologna, 2010.

<sup>18</sup> W. REINHARD, *Storia del colonialismo* (edizione originale 1966), Einaudi, Torino, 2002; M. FIORAVANTI, *La schiavitù*, Ediesse, Roma, 2017, p. 147 ss.

<sup>19</sup> In questo filone, vedi S. SEMINARA, *Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro*, in *Sistema penale*, Rivista telematica, p. 1 ss. (<http://sistemapenale.it>).

<sup>20</sup> B.H. BIX, *Jurisprudence: Theory & Context*, Thomson Reuters, traduzione italiana di A. PORCIELLO (a cura di), *Teoria del diritto. Idee e contesti*, Giappichelli, Torino, 2016; TH. CASADEI, G. ZANETTI, *Manuale multimediale*, cit.; M. BARBERIS, *Giuristi e filosofi. Una storia della filosofia del diritto*, il Mulino, Bologna, 2011; O. GIOLO, M.G. BERNARDINI, *Le teorie critiche del diritto*, Pacini, Pisa, 2017.



politica<sup>21</sup>, nonché del biodiritto<sup>22</sup> e della biopolitica<sup>23</sup>, e ciò perché bisogna sempre tenere a mente che la schiavitù “si pone senz’altro come questione etica e come questione connessa agli assetti produttivi e materiali della società, ma anche [...] come questione che ha a che fare, eminentemente, con il corpo, con il *bios*”<sup>24</sup>.

Si analizzeranno, seppur senza alcuna pretesa di esaustività, le tesi a favore della schiavitù (§ 2), per poi procedere a un’analisi delle argomentazioni contrarie (§ 3). Ci si soffermerà, in seguito, sulle idee portate avanti dalla teoria critica della razza (§ 4) e sui rigurgiti discriminatori che il diritto ha ancora oggi, per poi analizzare le odierne forme di schiavitù (§ 5) e trarre delle conclusioni (§ 6), ponendosi una domanda fondamentale: la schiavitù, oggi, ha davvero smesso di esistere?

## 2 - Un percorso storico e giusfilosofico: le argomentazioni a favore della schiavitù ...

Si è soliti distinguere, seguendo una letteratura oramai consolidata, tra “schiavitù degli antichi” e “schiavitù dei moderni”<sup>25</sup>, fondando tale classificazione rispettivamente sul modello dell’antica Grecia e degli Stati Uniti fino all’abolizione della schiavitù a fine ‘800.

Ovviamente, i due momenti storici appena citati non fanno riferimento a gli unici periodi in cui è stata sostenuta la schiavitù, bensì alle due differenti tesi giustificatorie sostenute per legittimarla.

Nella Grecia antica, e quindi secondo l’approccio “degli antichi”, la schiavitù è parte del sistema economico e produttivo della società: prima ancora che discussa dal punto di vista della (im)probabile liceità ed eticità di tale pratica, la schiavitù è considerata necessaria perché è parte fondamentale della struttura stessa della polis e, in quanto giustificata naturalmente, è di conseguenza giuridicamente vincolante.

Questa concezione di legittimità della schiavitù si ritrova nello specifico nel pensiero di Platone e di Aristotele<sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup> W. KYMLICKA, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, Feltrinelli, Milano, 2000; R. GATTI, L. ALICI, *Filosofia politica. Gli autori, i concetti*, Morcelliana, Brescia, 2018; S. PETRUCCIANI, *Modelli di Filosofia Politica*, Einaudi, Torino, 2005.

<sup>22</sup> G. VOLPE, *Libertà e diritti dalla modernità alla biopolitica: l’individuo, la persona, l’uomo-specie, i diritti umani*, in C. AMATO, G. PONZANELLI (a cura di), *Global law v. Local law. Problemi della globalizzazione giuridica*, Torino, 2006, p. 339 ss.; L. CHIEFFI (a cura di), *Bioetica e diritti dell’uomo*, Paravia, Torino, 2000; C. CASONATO, *Biodiritto. Oggetto, fonti, modelli, metodo*, Giappichelli, Torino, 2023.

<sup>23</sup> S. CASTIGNONE, *Nuovi diritti e nuovi soggetti. Appunti di bioetica e biodiritto*, Ecig, Genova, 1996; AA. VV., *Lessico di biopolitica*, Manifestolibri, Roma, 2006.

<sup>24</sup> TH. CASADEI, *Schiavitù*, cit., pp. 28-29.

<sup>25</sup> Il riferimento è a P. CASTAGNETO, *Schiavi antichi e moderni*, Carocci, Roma, 2001, p. 11, ripreso a sua volta da L. SCHIROLLO (a cura di), *Schiavitù antica e moderna. Problemi Storia Istituzioni*, Guida, Napoli, 1979.

<sup>26</sup> Cfr., sul punto, A. FÜSSI, *La schiavitù*, cit., pp. 391-398; R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, il Mulino, Bologna, 2019,



Platone, sostenendo una distinzione molto rigida tra classi di uomini<sup>27</sup>, ritiene che gli schiavi debbano essere esclusi dalla polis in quanto barbari, e non Greci, e siano pertanto inferiori per natura: il loro scopo è unicamente essere asserviti per far funzionare i meccanismi della città-Stato<sup>28</sup>.

Aristotele corrobora la visione di una differenza naturale tra uomini liberi e schiavi, calandola in una dimensione che giustifica le differenze sociali nell'ordine politico e giuridico dell'epoca<sup>29</sup>. Per il filosofo, lo schiavo è tale in quanto possiede delle capacità fisiche in grado di fargli svolgere lavori usuranti<sup>30</sup>, al pari di una macchina da lavoro<sup>31</sup>, e non è in grado di partecipare attivamente, da cittadino, alla vita politica e sociale della comunità<sup>32</sup>. Da ciò deriverebbe la sua naturale sudditanza e predisposizione a divenire strumento, mero oggetto del cui

---

pp. 33-92 specialmente; **B. WILLIAMS**, *Shame and Necessity*, University of California Press, Berkeley, 1993, traduzione italiana di M. SERRA, *Vergogna e necessità*, il Mulino, Bologna, 2007; **R. BODEI**, *La preistoria del rapporto signoria-servitù*, in *Revue internationale de philosophie*, 240, 2007, 2, pp. 181-191; **B. CALVERT**, *Slavery in Plato's Republic* in *The Classical Quarterly*, 37, 1987, 2, pp. 367-372.

**J. GONDA**, *An Argument against Slavery in the Republic*, in *Dialogue*, 55, 2016, 2, pp. 219-244; **H. HEATH**, *Aristotle on Natural Slavery*, in *Phronesis: A Journal for Ancient Philosophy*, 53, 2008, 3, pp. 243-270; **M. VEGETTI**, *I fondamenti del sapere politico. Aristotele contro Platone?*, in *Teoria Politica*, VIII, 2018, pp. 23-34.

<sup>27</sup> In merito, cfr. gli studi di Bertelli, in particolare **L. BERTELLI**, *Platone contro la democrazia (e l'oligarchia)*, in **PLATONE**, *La Repubblica*, Bibliopolis, Napoli-Roma, 2005, vol. VI, pp. 295-397.

<sup>28</sup> Cfr. **E. BENVENISTE**, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, Einaudi, Torino, 1976, pp. 272-277; **E.M. WOOD**, *Contadini, cittadini, schiavi: la nascita della democrazia ateniese*, Il Saggiatore, Milano, 1994.

<sup>29</sup> Queste differenze gerarchiche non si ritrovano soltanto nel rapporto tra cittadini e schiavi, bensì in tutta la società così come concepita da Aristotele. Infatti, come è stato notato, "nell'unità della casa, il padre intrattiene rapporti differenziati, ma egualmente gerarchici, con i diversi membri della famiglia (la moglie, il figlio, il servo) e ciò comporta che ciascuna delle figure subordinate si definisce in rapporto alla figura del padre-marito-padrone la cui pienezza di soggetto è inseparabile dalla sua posizione dominante. Uno schema siffatto si presta a ricondurre senza difficoltà all'unità gerarchica dell'ordinamento familiare una vasta gamma di situazioni «servili» senza doversi troppo preoccupare del loro diverso fondamento giuridico" (**P. COSTA**, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Laterza, Roma-Bari, 1999, vol. I, p. 563). Virgolettato e parentesi in originale.

<sup>30</sup> "L'essere che può prevedere con intelligenza è capo *per natura*, è padrone *per natura*, mentre quello che può con il corpo faticare, è soggetto e quindi *per natura* schiavo", **ARISTOTELE**, *Politica*, I, 2, 1252a. Corsivo aggiunto. L'edizione di riferimento, usata per questa citazione e per le altre successive, è **ARISTOTELE**, *Politica*, a cura di R. LAURENTI, Laterza, Roma-Bari, 2021.

<sup>31</sup> Tesi ripresa da M. MARUZZI (a cura di), *La 'Politica' di Aristotele e il problema della schiavitù nel mondo antico*, Paravia, Torino, 1988. Per un approfondimento in tema, cfr. **M.P. MITTICA**, **S. VIDA**, *Dispotismo e politica in Aristotele*, in D. FELICE (a cura di), *Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico*, t. I, Liguori, Napoli, 2<sup>a</sup> ed., 2004, pp. 1-32, nonché **N.D. SMITH**, *Aristotle's Theory of Natural Slavery*, in D. KEYT, F.D. MILLER JR. (eds.), *A Companion to Aristotle's Politics*, Blackwell, Oxford, 1991, pp. 142-155.

<sup>32</sup> Per una visione sul concetto di cittadinanza e cittadino nell'antica Grecia, vedi **F. BELVISI**, *Cittadinanza*, in A. BARBERA (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 119-121.



possesso gode un altro individuo<sup>33</sup>. La giustificazione aristotelica della schiavitù si fonda sulla differenza tra *nomos* e *physis*, cioè tra norma scritta e legge di natura<sup>34</sup>: a partire da questa contrapposizione, la legge scritta non può rendere uguale ciò che la natura ha reso disuguale, cioè non è concepibile, a parere del filosofo, una parità tra liberi e schiavi<sup>35</sup>.

Nell'antica Roma, come ben si sa, la schiavitù è una condizione accettata e giustificata<sup>36</sup>; ancora, in epoca medievale il cristianesimo considera la schiavitù un abominio secondo la legge di Dio, ma un fatto lecito per le leggi terrene<sup>37</sup>; nella realtà islamica, le differenze di razza, molto più presenti in Oriente che nell'Impero romano, incrementano la visione distorta di inferiorità dei neri, che venivano per l'appunto sottoposti forzatamente alla condizione servile<sup>38</sup>.

---

<sup>33</sup> E infatti, lo schiavo è "[u]n essere che per natura non appartiene a se stesso ma a un altro, pur essendo uomo, questo è per natura schiavo: e appartiene a un altro chi, pur essendo uomo, è oggetto di proprietà: e oggetto di proprietà è uno strumento ordinato all'azione e separato", **ARISTOTELE**, *Politica*, I, 4, 1254a.

<sup>34</sup> Una precisazione si rende qui necessaria: "*nomos* si può tradurre «diritto», ma si può anche tradurre «legge»; quando parliamo di diritto parliamo anche di *legge*. Nondimeno, quando parliamo di *legge* e ci riferiamo al *diritto*, ci riferiamo a qualcosa di ben diverso dalla legge naturale. La costituzione è una legge e tuttavia non è la stessa cosa della legge di gravità. Qual è la differenza? La differenza la si può articolare in due modi. Si può innanzitutto affermare che la legge naturale non può essere violata, è necessariamente osservata. [...] Pertanto, mentre la *legge naturale* è sempre necessariamente osservata, della *legge giuridica* può darsi violazione. [...] L'altra differenza è che la legge naturale non è posta da nessuno, non è il frutto d'una deliberazione, d'una decisione o d'una statuizione. Dietro la legge naturale non c'è un legislatore. La legge giuridica, invece, non si dà se non c'è un soggetto che la pone, o può porla, in vari modi", **M. LA TORRE**, *Il senso della norma. Filosofia fragile del diritto*, DeriveApprodi, Bologna, 2023, p. 14. Corsivo e virgolettato del testo originale.

<sup>35</sup> Può essere utile, per comprendere il pensiero aristotelico in materia di giustificazione naturale della schiavitù, fare riferimento alle sue parole in merito alla guerra: "[c]olui che per natura è superiore può considerarsi legittimato ad esercitare anche la violenza, cosicché quando la guerra fa schiavo chi per natura è schiavo, guerra e schiavitù sono pienamente giustificate", **ARISTOTELE**, *Politica*, VII, 15, 1334a.

<sup>36</sup> Sulla disciplina che governava la schiavitù nel diritto romano, vedi **A. CORBINO**, *Diritto privato romano*, CEDAM, Padova, pp. 12-15, pp. 278-284; per un approccio più storiografico, si vedano **F. DE MARTINO**, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, in **A. DELL'AGLI**, **T. SPAGNUOLO VIGORITA** (a cura di), *Diritto e società nell'antica Roma*, Editori Riuniti, Roma, 1979, pp. 130-161; **A. GIARDINA**, **A. SCHIAVONE** (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica*, Laterza, Roma-Bari, 1981; **A. CARANDINI**, *Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei Romani tra tarda Repubblica e medio Impero*, Carocci, Roma, 1981; **J.-C. DUMONT**, *Servus. Rome et l'esclavage sous la république*, Ecole Française de Rome, Paris, 1987.

<sup>37</sup> Cfr. **G. ZANETTI**, *Eguaglianza*, in **A. BARBERA** (a cura di), *Le basi filosofiche*, cit., pp. 50-51.

<sup>38</sup> **B. LEWIS**, *Razza e colore nell'Islam*, Longanesi, Milano, 1975. È bene rammentare che "[p]ur giudicando la schiavitù come una condizione innaturale che si poteva giustificare soltanto in circostanze eccezionali, i giuristi maomettani ebbero tendenza ad ampliare i loro punti di vista allorché i mercanti arabi penetrarono nel cuore dell'Africa e ne riportarono schiavi in numero sempre maggiore. I maomettani non soltanto accettavano l'asservimento dei negri, ma erano pure propensi a considerare gli Africani come una razza docile, nata per essere schiava" (**D.B. DAVIS**, *Il problema della schiavitù nella cultura occidentale*, Società editrice internazionale, Torino, 1971, p. 79).



Dalla Grecia antica fino al Medioevo, quindi per tutto il periodo identificabile con l'espressione "schiavitù antica", la giustificazione addotta per sostenere l'eticità della schiavitù poggia, come ben si evince, su basi tutte riconducibili al modello aristotelico di differenza naturale.

Il passaggio dalla schiavitù antica alla schiavitù moderna si ha con l'avvento del colonialismo, in particolare negli Stati Uniti d'America<sup>39</sup>, in cui la "retorica della razza"<sup>40</sup> alimenta le differenziazioni nell'accesso ai diritti tra bianchi e neri, così come tra liberi e schiavi. Già Tocqueville stigmatizza la pervasività del sistema giuridico razzista americano, evidenziando come anche i neri affrancati siano privi di diritti e sottoposti a trattamenti discriminatori e intolleranti. A tal proposito, il filosofo arriverà a scrivere che "[i] moderni dopo aver abolito la schiavitù dovranno ancora distruggere tre pregiudizi assai più inafferrabili e tenaci di essa: il pregiudizio del padrone, il pregiudizio di razza e il pregiudizio del bianco"<sup>41</sup>.

Va creandosi quella che è stata tristemente definita "cittadinanza coloniale"<sup>42</sup>, vale a dire un modello di appartenenza politica e sociale fondata su caratteristiche quali origini britanniche, bianchezza<sup>43</sup>, cristianità e libertà<sup>44</sup>. Lo schiavo altro non è che un bene commerciabile, un oggetto<sup>45</sup>, al punto tale che si creano dei veri e propri codici normativi

---

<sup>39</sup> Cfr. **H.D. THOREAU**, *La schiavitù nel Massachusetts*, Farina Editore, Milano, 2020; **F. DOUGLAS**, *Democrazia e schiavitù. Gli Stati Uniti e la violenza razziale*, Ibis, Como, 2020; **S. LANDUCCI**, *I filosofi e i selvaggi (1580-1780)*, Laterza, Roma-Bari, 1972; **G. GLIOZZI**, *Adamo e il nuovo mondo. La nascita dell'antropologia come ideologia coloniale: dalle genealogie bibliche alle teorie razziali (1500-1700)*, La Nuova Italia, Firenze, 1977.

<sup>40</sup> Termine ripreso da **G. ZANETTI**, *La retorica della razza*, in *Filosofia politica*, fascicolo 3, 2003pp. 437-446.

<sup>41</sup> **A. DE TOCQUEVILLE**, *La democrazia in America*, a cura di N. MATTEUCCI, UTET, Milano, 2014, p. 339.

<sup>42</sup> **TH. CASADEI**, *Schiavitù*, cit., p. 35.

<sup>43</sup> È l'idea di "bianchezza come proprietà", analizzata in **CH.I. HARRIS**, *La bianchezza come "proprietà"*, in K. THOMAS, G. ZANETTI (a cura di), *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti d'America*, Diabasis, Reggio Emilia, 2005, pp. 85-109.

<sup>44</sup> Per evidenziare il carattere in un certo senso "ondivago" della cittadinanza, cfr. almeno, nella letteratura sterminata in merito, **G. TERRANO**, *La cittadinanza tra i diritti dell'uomo e i diritti del cittadino*, in *Nomos - Le attualità del diritto*, 3-2022, in particolare pp. 1-10; **P. COSTA**, *Cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza, 2005; **M. LA TORRE**, *Cittadinanza e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospettiva europea*, Giappichelli, Torino, 2004; **ID.**, *Cittadinanza. Teorie e ideologie*, Roma, Carocci, 2022; **F. MANGANARO**, *Dalla cittadinanza alle cittadinanze. Questioni su un concetto polimorfo*, in *AmbienteDiritto.it*, fascicolo n. 4/2022, pp. 328 ss.; **D. KOCHENOV**, *Citizenship*, Cambridge, MA, The MIT Press, 2019, traduzione italiana di C. MARGIOTTA BROGLIO, *Cittadinanza. La promessa di un alchimista*, Bologna, il Mulino, 2020.

<sup>45</sup> **E. WILLIAMS**, *Capitalism and Slavery*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1944, traduzione italiana di L. TREVISANI, *Capitalismo e schiavitù*, Laterza, Bari, 1971; **E. FOX GENOVESE**, **E.D. GENOVESE**, *The Fruits of Merchant Capital: Slavery and Bourgeois Property in The Rise and Expansion of Capitalism*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1983; **R. BLACKBURN**, *The Making of New World Slavery: From Baroque to the Modern, 1492-1800*, Verso Books, London-New York, 2010; **N. FRASER**, *Cannibal Capitalism: How Our System Is Devouring Democracy, Care, and the Planet - and What We Can Do about It*, Verso Books, London-New York, 2022, traduzione italiana di F.



in materia: il primo è il *Virginia Slave Codes* del 1705, seguito dal *South Carolina Slave Code* del 1712 il quale, nello specifico, prevede per lo schiavo fuggitivo e poi ripreso delle pene corporali che andavano dalla frusta all'evirazione<sup>46</sup>.

Se la giustificazione teorica alla schiavitù "antica" è incardinata sul pensiero di Aristotele, la schiavitù "moderna" viene suffragata sulla base di rielaborazioni delle tesi di John Locke<sup>47</sup>, "l'ultimo grande filosofo [che ha cercato] di giustificare la schiavitù assoluta e perpetua"<sup>48</sup>. Per Locke, l'emblema dell'individuo razionale e responsabile è il proprietario<sup>49</sup>, e chi non rientra in questa categoria alimenta

"una «politica di differenziazione» che obbedisce ad una logica diversa da quella caratteristica del modello tradizionale: è una differenziazione che tende a rendere invisibili in massa i soggetti «differenziati» piuttosto che illuminare i singoli gradini della scala gerarchica"<sup>50</sup>.

Locke, pur negando che un cittadino possa rinunciare volontariamente alla propria libertà e quindi evidenziando implicitamente la contraddizione tra schiavitù civile e libertà naturale, afferma che ogni uomo libero ha pieno potere sui suoi schiavi, e che gli inglesi hanno il diritto di occupare le terre lasciate incolte dagli indigeni<sup>51</sup>. Schiavitù e colonizzazione sono, pertanto, perfettamente giustificate.

Come fatto brillantemente notare da Barbara Flagg<sup>52</sup>, anche nella schiavitù "moderna" si ritrovano elementi atti a suffragare la presunta naturalità della schiavitù; ma, a differenza dell'epoca "antica", la naturalità della schiavitù si fonda su differenze di "razza" (da intendersi

---

LOPIPARO, *Capitalismo cannibale. Come il sistema sta divorando la democrazia, il nostro senso di comunità e il pianeta*, Laterza, Roma-Bari, 2023; pp. 31-59.

<sup>46</sup> M. FIORAVANTI, *La schiavitù*, cit., p. 134.

<sup>47</sup> Cfr. fra tutti D. COSTANTINI, *La teoria lockiana della proprietà e l'America: alla radice della giustificazione dell'idea coloniale*, in *Società Italiana di Filosofia Politica*, Rivista telematica, 26/06/2005 (<http://www.sifp.it>).

<sup>48</sup> D.B. DAVIS, *Il problema della schiavitù*, cit., p. 45. Parentesi dell'Autrice.

<sup>49</sup> Sul punto, vedasi B. CASALINI, *Nei limiti del compasso. Locke e le origini della cultura politica e costituzionale americana*, Mimesis, Milano, 2002; D. LOSURDO, *Controstoria del liberalismo*, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 25-28; J. FARR, *So Vile and Miserable an Estate: The Problem of Slavery in Locke's Political Thought*, in *Political Theory*, n. 14, 1986, pp. 263-290; W. GLAUSSER, *Three Approaches to Locke and the Slave Trade*, in *Journal of the History of Ideas*, n. 2, 1990, pp. 199-216.

<sup>50</sup> P. COSTA, *Civitas*, cit., p. 558. Virgolettato in originale.

<sup>51</sup> Cfr. M. FIORAVANTI, *La schiavitù*, cit., pp. 82-83. Per dovere di completezza, è necessario fare un accenno al pensiero di Grozio, che giustifica anch'egli il sistema schiavistico. Per il filosofo, interpretando faziosamente quanto scritto dall'apostolo Paolo, la vita e la libertà sono beni che rientrano nella disponibilità del loro titolare e sono pertanto alienabili: si apre la possibilità di giustificare la schiavitù volontaria. In merito, cfr. U. GROZIO, *De iure belli ac paci* (edizione originale 1625), *Il diritto di guerra e di pace*, voll. I-III, a cura di C. GALLI e A. DEL VECCHIO, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, Napoli, 2023.

<sup>52</sup> Il riferimento è alle teorie elaborate in B. FLAGG, *Ero cieco e ora vedo*, in K. THOMAS, G. ZANETTI, *Legge, razza e diritti*, cit., pp. 79-83.





nel senso più crudo e discriminante del termine), secondo le quali i bianchi hanno una presunzione di purezza<sup>53</sup> e i neri, invece, sarebbero gli individui più adatti a diventare oggetto di “*chattel racial slavery*”<sup>54</sup>, cioè schiavitù-merce su base razziale.

### 3 - (segue) ...e le argomentazioni contrarie alla schiavitù

Paradossalmente, è proprio negli Stati Uniti d’America, durante il periodo rivoluzionario, che si sviluppano i primi filoni di pensiero contrari alla schiavitù<sup>55</sup>. Thomas Jefferson è stato in questo senso un pioniere della lotta per l’abolizione della schiavitù e della discriminazione razziale<sup>56</sup>, insieme a Thomas Paine e alla sua battaglia per l’effettività del principio di uguaglianza tra tutti gli uomini<sup>57</sup>, in un contesto all’interno del quale la presunta differenza naturale tra individui era considerata la norma<sup>58</sup>.

Spostandosi dal territorio statunitense, Condorcet sostiene in maniera radicale l’abolizione della schiavitù, affrontando la tematica non soltanto da un punto di vista teorico e morale, bensì calandola anche

---

<sup>53</sup> Questo perché esiste una “tendenza, da parte dei bianchi, a non pensare affatto alla (loro) bianchezza. Al contrario i bianchi tendono a guardare la razza, per così dire, dall’esterno”, **B. FLAGG**, *Ero cieco e ora vedo*, cit., p. 79. Parentesi in originale.

<sup>54</sup> Espressione usata in **W.D. JORDAN**, *White over Black*, Norton, New York, 1977, p. 98.

<sup>55</sup> Cfr. **P. FINKELMAN**, *Slavery and the Founders: Race and Liberty in the Age of Jefferson*, M.E. Sharpe, Armonk, New York, 1996; **D.B. DAVIS**, *The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 1770-1823*, Cornell University Press, Ithaca, 1975; **I. BERLIN**, **R. HOFFMAN** (eds.), *Slavery Freedom in the Age of American Revolution*, University Press of Virginia, Charlottesville, 1983; **P. KOLCHIN** (ed.), *American Slavery. 1619-1877*, Hill and Wang, New York, 1994; **E. FONER**, *Storia della libertà americana*, 1998, Donzelli, Roma, 2000, pp. 51-62; **J. ALLAIN** (ed.), *The Legal Understanding of Slavery*, Oxford University Press, Oxford, 2012; **R. BLACKBURN**, *The American Crucible: Slavery, Emancipation and Human Rights*, Verso, London, 2013; **ID.**, *The overthrow of Colonial Slavery: 1776-1848*, London, Verso, 2011; **R.J.M. BLACKETT**, *The Captive’s Quest for Freedom: Fugitive Slaves, the 1850 Fugitive Slave Law, and the Politics of Slavery*, Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 2018; **A. WATSON**, *Slave law in the Americas*, University of Georgia Press, Athens, GA, 2012; **A. DELBANCO**, *The War before the War: Fugitive Slaves and the Struggle for America’s Soul from the Revolution to the Civil War*, London, Penguin Books, 2019; **M.G. McDOUGALL**, *The Historical Records of Fugitive Slaves (1619-1865)*, Madison & Adams Press, Praha, 2022; **J. WALVIN**, *A Short History of Slavery*, Penguin Books, London, 2007; **J. BLACK**, *A Brief History Of Slavery: A New Global History*, Little, Brown Book Group, Cambridge, Mass., 2011; **C.L.R. JAMES**, *The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution*, Knopf Doubleday Publishing Group, New York, 1989.

<sup>56</sup> **P. FINKELMAN**, *Slavery and the Founders*, cit.; **D.B. DAVIS**, *The Problem of Slavery*, cit.; **I. BERLIN**, **R. HOFFMAN** (eds.), *Slavery Freedom*, cit.

<sup>57</sup> **A. TRUYOL Y SERRA**, *Thomas Paine y la esclavidud de los negros*, in **AA. VV.**, *Studi in memoria di Giovanni Ambrosetti*, Giuffrè, Milano, 1989, vol. I, pp. 374-385.

<sup>58</sup> Si pensi, ad esempio, a George Washington, James Madison e John C. Calhoun, da sempre sostenitori della schiavitù. In merito, si veda **J. CALHOUN**, *Secessione, schiavitù e libertà*, a cura di **C. MARGIOTTA BROGLIO**, La Rosa, Torino, 2007. Cfr. anche **C. MARGIOTTA BROGLIO**, *L’ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, il Mulino, Bologna, 2005, capp. III e IV.



all'interno della sfera concreta della giustizia: per Condorcet, la schiavitù deve essere abolita perché contraria agli interessi del commercio, che vengono meno nel momento stesso in cui sono lesi i diritti fondamentali anche di un solo essere umano<sup>59</sup>. La libertà consta, per il pensatore francese, nel "disporre liberamente della propria persona"<sup>60</sup> e nel "non dipendere - per il cibo, per i sentimenti, per i gusti - dai capricci di un uomo"<sup>61</sup>.

Mary Wollstonecraft, pensatrice femminista, allarga il campo dell'indagine da lei condotta sullo sfruttamento dell'uomo nei confronti delle donne e affronta la discussione adottando un angolo visuale più ampio, arrivando a sostenere l'esistenza di un'oppressione di matrice razzista, contraria all'uguaglianza naturale che invece dovrebbe vigere tra gli individui<sup>62</sup>.

Anche Montesquieu ribalta la tesi aristotelica di differenza naturale tra uomini liberi e schiavi, affermando che lo sfruttamento dell'uomo su un altro uomo è contrario al principio di uguaglianza<sup>63</sup>, pur ammettendo delle eccezioni<sup>64</sup>.

Jean-Jacques Rousseau critica ogni tipo di gerarchia sociale e, quindi, anche il sistema di servitù e il colonialismo, considerando la schiavitù incompatibile con il diritto<sup>65</sup>.

---

<sup>59</sup> Cfr. J.A.N. CARITAT DE CONDORCET, *Riflessioni sulla schiavitù dei negri*, 1781, a cura di M. GRIFFO, Colonnese, Napoli, 2003.

<sup>60</sup> J.A.N. CARITAT DE CONDORCET, *Riflessioni*, cit., p. 61.

<sup>61</sup> J.A.N. CARITAT DE CONDORCET, *Riflessioni*, cit., p. 95. Inciso del testo originale.

<sup>62</sup> Sul punto, cfr. M. FERGUSON, *Mary Wollstonecraft and the Problematic of Slavery*, in *Feminist Fictions*, 42, 1992, pp. 82-102, ora in EAD., *Mary Wollstonecraft and the Problematic of Slavery*, in E.J. YEO (ed.), *Mary Wollstonecraft and 200 years of Feminisms*, Rivers Oram Press, London-New York, 1997, pp. 89-103. Quasi parallelamente alle riflessioni di Wollstonecraft si sviluppano le tesi abolizioniste e antirazziste di un'altra femminista, Olympe de Gouges, che avalla l'antischiavismo nell'opera *L'Esclavage des nègres, ou l'Heureux Naufrage* (in merito, vedi S. CARLI, *Olympe de Gouges, L'Esclavage des nègres, ou l'Heureux Naufrage*, in *Studi Francesi*, 154, 2008, pp. 194-195; nonché E. ORRÙ, *Olympe de Gouges on Slavery*, in *Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto*, 2, 2020, pp. 95-134). Ma, ancor più intensamente di Wollstonecraft e De Gouges, è Sarah Moore Grimké a focalizzarsi sul rapporto tra maschilismo, sessismo e razzismo, diventando una sorta di antesignana del diritto antidiscriminatorio e dell'intersezionalità delle lotte. In merito, vedi S.M. GRIMKÉ, *An epistle to the clergy of the Southern States*, The Cornell University Library Digital Collections, Ithaca, NY, 1836.

<sup>63</sup> Il riferimento è a C.L. DE MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, 1748, traduzione italiana *Lo spirito delle leggi*, a cura di S. COTTA, UTET, Milano, 2015, Libro XIV. Un approfondimento sulle critiche mosse da Montesquieu alla schiavitù si ritrova in P. COSTA, *Civitas*, cit., pp. 565-566; in D. LOSURDO, *Controstoria del liberalismo*, cit., pp. 46-49 e in T. GAZZOLO, *Eunuchi e schiavitù nelle Lettere Persiane di Montesquieu*, in *Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto*, 2, 2020, pp. 71-94.

<sup>64</sup> In C.L. DE MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Libro XV, cap. 9 si ripropone la teoria del filosofo sul rapporto tra ordinamento giuridico e clima: nei Paesi in cui il caldo diventa asfissante, a poter svolgere i lavori più sfiancanti sono coloro i quali hanno la fisicità adatta per farlo, quindi gli schiavi neri. La conseguenza è che in Europa la schiavitù è da condannare nettamente, mentre negli Stati orientali solo relativamente.

<sup>65</sup> "[L]e droit d'esclavage est nul, non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. Ces mots *esclavage* et *droit* sont contradictoires ; ils



Ma la ferma condanna della schiavitù non rimarrà solo sul piano teorico.

I primi passi verso l'abolizione della schiavitù dal punto di vista normativo e, quindi, pratico sono le petizioni di libertà, consistenti in argomenti presentati in tribunale da afro-americani ridotti in schiavitù, tramite i quali si rivendica la libertà in quanto diritto universale di ogni individuo<sup>66</sup>.

Grazie alla presa di coscienza delle "comunità nere"<sup>67</sup> statunitensi<sup>68</sup>, il movimento abolizionista<sup>69</sup> riesce, dopo un percorso alquanto travagliato<sup>70</sup>, a ottenere l'abolizione della schiavitù dal punto di vista giuridico<sup>71</sup>.

Le motivazioni che hanno portato al superamento del sistema schiavistico sono sostanzialmente due: la schiavitù era, oramai, un metodo poco redditizio e produttivo all'interno dei sistemi economici dell'epoca; e, secondariamente - sebbene tale ragione sia la più

---

s'excluent mutuellement", cioè "[i]l diritto di schiavitù è nullo, non solo perché è illegittimo, ma perché è assurdo e non significa nulla. Queste parole, *schiavitù* e *diritto*, sono contraddittorie; essi si escludono a vicenda", **J.-J. ROUSSEAU**, *Du contrat social ou principes du droit politique*, Bibliothèque Numérique Romande, Genève, 1762, p. 17, disponibile in BNR - Bibliothèque numérique romande (<https://ebooks-bnr.com>). Traduzione dell'Autrice, corsivo del testo originale.

<sup>66</sup> Cfr. **W. LEE MILLER**, *Arguing About Slavery*, Knopf, New York, 1997.

<sup>67</sup> **G.P. RAWICK**, *Lo schiavo americano dal tramonto all'alba: la formazione della comunità nera durante la schiavitù negli Stati Uniti*, DeriveApprodi, Bologna, 2022; **I. BERLIN**, *The Revolution in Black Life*, in **A.F. YOUNG** (ed.), *The American Revolution*, Northern Illinois University Press, DeKalb, 1976, pp. 363-382.

<sup>68</sup> La liberazione dalla schiavitù è circoscritta, per ragioni di economicità, alla sola realtà statunitense. In realtà, le comunità nere americane hanno mutuato le idee propugnate da Toussaint Louverture durante la Rivoluzione francese, periodo in cui Louverture si batte per la costituzione di uno Stato anti-segregazionista, fondato sull'effettiva garanzia che nessun essere umano può essere proprietà di un altro. Sul punto, cfr. **C.L.R. JAMES**, *The Black Jacobins*, cit.; **F.D. TOUSSAINT LOUVERTURE**, *La libertà del popolo nero. Scritti politici*, a cura di S. CHIGNOLA e di M.L. LANZILLO, La Rosa, Torino, 1997; **A.J. COOPER**, *Slavery and French Revolutionists (1788-1805)*, Lewinston, Quenston, 1988.

<sup>69</sup> All'interno del movimento abolizionista troviamo la *Society for the Abolition of the Slave Trade* fondata a Londra nel 1787 e la *Société des Amis des Noirs* costituita a Parigi nel 1788 (di cui facevano parte La Fayette, Sieyès, Condorcet, Mirabeau Francois XII de La Rochefoucauld, l'abate Henri Grégoire), come affermato in **A. PISANÒ**, *Il diritto dei popoli nella rivoluzione francese: l'abbé Grégoire*, Giuffrè, Milano, 2002.

<sup>70</sup> In merito, cfr. fra tutti **W. LEE MILLER**, *Arguing About Slavery*, cit.; **J. WALVIN**, *A Short History of Slavery*, cit.; **J. BLACK**, *A Brief History of Slavery*, cit.

<sup>71</sup> Il primo atto di protesta contro la schiavitù avvenne a Santo Domingo, nella notte tra il 22 e il 23 agosto 1791; il primo atto che abolì formalmente la schiavitù venne introdotto in Francia, nello stesso anno. A seguire, ad abolire la schiavitù furono la Danimarca nel 1792, la Gran Bretagna nel 1807, gli Stati Uniti nel 1808, l'Olanda nel 1814, la Svezia nel 1815, il Brasile nel 1888. Gli ultimi Stati ad abolire la schiavitù sono stati l'Arabia Saudita, nel 1962, e la Mauritania, nel 1981. Per una ricostruzione storico-giuridica, si vedano **R. BOTTE**, *Processi democratici contemporanei e vecchie subordinazioni*, in P.G. SOLINAS (a cura di), *La dipendenza. Antropologia delle relazioni di dominio*, Argo, Roma, 2004, p. 145; **M. GIULIANO**, *Schiavitù*, in **M. D'AMELIO**, **A. AZARA**, *Nuovo Digesto italiano*, UTET, Torino, 1939, p. 1162 ss.



importante - la schiavitù era stata contestata non soltanto con forme di resistenza pacifica come le petizioni di libertà, ma anche con azioni talmente tanto cruente da non poter passare inosservate<sup>72</sup>.

Nel 1815, la *Dichiarazione relativa all'abolizione universale della tratta degli schiavi* diventa la prima ferma condanna alla schiavitù in Europa<sup>73</sup>; gli Stati Uniti aboliranno formalmente la schiavitù nel 1865<sup>74</sup>, pur permanendo però degli istituti fortemente discriminatori e razzisti quali il sistema legislativo "Jim Crow" e il segregazionismo (quest'ultimo superato soltanto a metà degli anni '60 del '900)<sup>75</sup>.

La Società delle Nazioni Unite, che sarebbe poi diventata l'Organizzazione delle Nazioni Unite, stipulerà il 25 settembre del 1926 la *Convenzione internazionale relativa all'abolizione della schiavitù*<sup>76</sup>, con cui la schiavitù verrà definita come "lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi"<sup>77</sup>.

La legislazione successiva non può che proseguire sul filone già tracciato negli anni precedenti. Nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*<sup>78</sup> si afferma che "[n]essun individuo potrà essere tenuto in stato

---

<sup>72</sup> Come evidenziato in **M. FIORAVANTI**, *La schiavitù*, cit., pp. 126-127, e in **R. BLACKBURN**, *The American Crucible*, cit. Sempre in **M. FIORAVANTI**, *La schiavitù*, cit., pp. 127-128 vengono descritte alcune forme di ribellione sanguinosa all'oppressione, realizzate non soltanto da schiavi ma anche dai neri di varia condizione economica: in queste manifestazioni di protesta violente rientrano, ad esempio, l'infanticidio, il suicidio, l'incendio dei campi, i sabotaggi, le auto-mutilazioni, le provocazioni di aborti e l'avvelenamento dei padroni e delle bestie dei campi.

<sup>73</sup> Declaration Relative to the Universal Abolition of the Slave Trade, 8 February 1815, Consolidated Treaty Series, vol. LXIII, n. 473.

<sup>74</sup> Cfr. **C.M. STORTI**, *Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi nel XIX secolo*, Giappichelli, Torino, 2020.

<sup>75</sup> Le leggi "Jim Crow", stipulate soprattutto negli Stati del Sud degli USA, erano leggi che attuavano una separazione fisica vera e propria tra bianchi e neri. Ai bianchi erano assegnati spazi fisici e pubblici differenti rispetto a quelli spettanti ai neri: così, erano diversi i posti sui mezzi, nei ristoranti, nelle scuole, addirittura nei bagni dei locali pubblici. Il nome deriva dalla canzone popolare "Jump Jim Crow", che nel 1832 Thomas Dartmouth Daddy Rice interpretava caricaturizzando gli afroamericani. La segregazione, invece, consisteva in un sistema di dominazione dei bianchi sugli afroamericani, e comportava non soltanto una separazione fisica tra bianchi e neri, ma anche l'esclusione di quest'ultimi da posizioni lavorative prestigiose o ad alto reddito e dal sistema elettorale. Per un approfondimento, cfr. **L. WACQUANT**, *From Slavery to Mass Incarceration. Rethinking the "Race Question" in the US*, in *New Left Review*, n. 13, 2002, pp. 41-60.

<sup>76</sup> Firmata a Ginevra il 25 settembre 1926; entrata in vigore internazionale, ai sensi del suo art. 12, il 9 marzo 1927, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/slaveryconvention.aspx>.

<sup>77</sup> *Convenzione internazionale relativa all'abolizione della schiavitù*, parte IV, art. 7.

<sup>78</sup> Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948, disponibile qui: [https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/itn.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf). Per un'analisi sulla Dichiarazione, cfr. **S. TONOLO, G. PASCALE** (a cura di), *La Dichiarazione universale dei diritti umani nel diritto internazionale contemporaneo*, Giappichelli, Torino, 2020.



di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma”<sup>79</sup>. Come si può notare,

“[q]uesto obbligo internazionale risulta oggi codificato in una molteplicità di trattati internazionali (dai quali ha derivato il suo carattere consuetudinario) quali i più importanti strumenti internazionali a protezione dei diritti umani”<sup>80</sup>.

Tra questi ricordiamo, a titolo esemplificativo, la *Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e delle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù*, stipulata a Ginevra il 7 settembre del 1956<sup>81</sup>; la *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*<sup>82</sup>; i due Patti delle Nazioni Unite relativi, rispettivamente, ai diritti

---

<sup>79</sup> Art. 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

<sup>80</sup> N. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù. Una valutazione alla luce del diritto internazionale consuetudinario, del diritto internazionale privato europeo e dell’agenda delle Nazioni Unite 2030*, Giappichelli, Torino, 2021, p. XVII.

<sup>81</sup> Il testo in inglese è disponibile all’indirizzo <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/supplementary-convention-abolition-slavery-slave-trade-and>.

<sup>82</sup> Anche conosciuta come Carta di Nizza, è pubblicata in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee c 364/1 del 18.12.2000, all’indirizzo [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf). Rilevante è, in particolare, l’art. 5, il quale, rubricato «Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato», recita testualmente: “1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. / 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. / 3. È proibita la tratta degli esseri umani”.



economici, sociali e culturali<sup>83</sup> e ai diritti civili e politici<sup>84</sup>; e lo *Statuto di Roma*, istitutivo della Corte penale internazionale<sup>85</sup>.

#### 4 - Disuguaglianza, diritti e razza: la prospettiva della Critical Race Theory

Il paradigma sul quale sono improntati i mutamenti giuridici e politici in tema di schiavitù e abolizione della condizione servile è il

---

<sup>83</sup> Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, è entrato in vigore a livello internazionale il 3 gennaio 1976; il testo è disponibile all'indirizzo <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>. All'interno del Patto sono rilevanti gli artt. 5, 6, 7 e 8, i quali, rispettivamente, sanciscono che: "[...] nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura"; "[g]li Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto [...]"; "[g]li Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro [...]" e che "[g]li Stati Parti del presente Patto si impegnano a garantire [...] il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta [...]".

<sup>84</sup> È stato adottato dall'ONU con Risoluzione 2200° (XXI) del 16 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976. Il testo è disponibile all'indirizzo <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>. Interessante è l'art. 8, il quale sancisce testualmente quanto segue: "1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma. / 2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù. / 3. a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio; b) La lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente; c) L'espressione «lavoro forzato o obbligatorio», ai fini del presente paragrafo, non comprende: i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata; ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza; iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili".

<sup>85</sup> Visibile integralmente all'indirizzo [https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/romastat.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/romastat.pdf). Rilevante è l'art. 7, che al comma 1 afferma che la schiavitù rientra tra i crimini contro l'umanità; al comma 2, punto c), sostiene che "per «riduzione in schiavitù» s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale". Per una disamina completa sulle norme a riguardo dell'abolizione della schiavitù, cfr. N. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione*, cit., pp. XIV-XXI.



raggiungimento dell'uguaglianza<sup>86</sup> e della pari dignità<sup>87</sup> tra individui; tuttavia, delle forme di differenziazione e subordinazione sembrano ancora permanere. E infatti “[l]a schiavitù, intesa come la più aberrante forma di privazione della libertà degli esseri umani, non è affatto finita con l’abolizione giuridica nel 19° secolo delle sue forme tradizionali”, ma “ha solo cambiato forma e continua ad affliggere un numero impressionante di esseri umani in ogni paese del mondo”<sup>88</sup>.

Questa presa di coscienza ha accompagnato, negli ultimi decenni, i movimenti di critica al diritto sorti affondando le radici nei movimenti per i diritti civili e nella teoria sociale europea<sup>89</sup>: tra questi, rilevano ai fini della nostra indagine i *Critical Legal Studies*<sup>90</sup> (d’ora in poi, CLS) e, nello specifico, l’*Outsider Jurisprudence* alla quale appartiene la cosiddetta *Critical Race Theory* - o teoria critica della razza<sup>91</sup>.

Scopo di questi approcci critici, per quanto tra loro differenziati<sup>92</sup>, è quello di adoperare il diritto come strumento per cambiare la realtà, per

---

<sup>86</sup> A proposito del concetto di “uguaglianza”, vedi, tra i molti, G. AZZOLINI, *L’uguaglianza al tempo della globalizzazione*, in *Teoria politica*, 11, 2021, pp. 181-192.

<sup>87</sup> R. SPANO, *The Language of Human Rights: A Treasure for Humanity*, in *Rivista AIC*, 2/2023, pp. 158-161.

<sup>88</sup> N. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione*, cit., p. XIII.

<sup>89</sup> In merito, cfr. i contributi in TH. CASADEI, L. RE, *Legge, “razza” e diritti. A partire dalla Critical Race Theory*, in *Jura gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, vol. III, numero monografico, anni 2006-07, p. 1 ss.; e M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit.

<sup>90</sup> Sul tema, si vedano B.H. BIX, *Teoria del diritto*, cit., pp. 297-303; J. BOYLE (ed.), *Critical Legal Studies*, New York University Press, New York, 1994; ID. (ed.), *Critical Legal Studies Symposium*, in *Stanford Law Review*, 36, 1994, pp. 361-674; D. HAY, P. LINEBAUGH, J.G. RULE, E.P. THOMPSON, C. WINSLOW, *Albion’s Fatal Tree*, Penguin, London, 1975; A. HUNT, *The Theory of Critical Legal Studies*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 6, 1986, p. 1 ss.; D. KAIRYS (ed.), *The Politics of Law*, Pantheon, New York, 1988; M. KELMAN, *A Guide to Critical Legal Studies*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1987; D. KENNEDY, *A Critique of Adjudication (fin de siècle)*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1997; R. MANGABEIRA UNGER, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1986.

<sup>91</sup> Per un approfondimento, si vedano TH. CASADEI, L. RE, *Legge, “razza” e diritti*, cit.; G. ZANETTI, *Critical Race Theory: temi e problemi degli studi critici sulla “razza”*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit., pp. 35-50; G. MARINI, *Il colore nel diritto: costruire la soggettività nell’esperienza della Critical Race Theory*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit., pp. 51-78; B.H. BIX, *Teoria del diritto*, cit., pp. 312-320; K. CRENSHAW, N. GOTANDA, G. PELLER, K. THOMAS (eds.), *Critical Race Theory: The Key Writings That Formed the Movement*, The New Press, New York, 1995; R. DELGADO, J. STEFANCIC, *Critical Race Theory: An Introduction*, New York University Press, New York, 2012; D. ROITHMAYER, *Reproducing Racism: How Everyday Choices Lock In White Advantage*, New York University Press, New York, 2014; F. VALDES, J. MCCRISTAL CULP, A.P. HARRIS (eds.), *Crossroads, Directions, and a New Critical Race Theory*, Philadelphia, PA, Temple University Press, 2002.

<sup>92</sup> Differenza che consta in ciò: “[i]n molti casi, i promotori di tali movimenti condividono con gli altri sostenitori soltanto una comune etichetta [...] ed il fatto di assumere posizioni alquanto distanti rispetto alla teoria giuridica dominante. Per cui, pressoché su ogni questione sostanziale o metodologica, è possibile trovare all’interno del gruppo tanto accordo o disaccordo tra i suoi membri, quanto è possibile riscontrarne tra questi e gli esponenti di altre concezioni teoriche” (B.H. BIX, *Teoria del diritto*, cit., p.



plasmare un sistema giuridico e una giustizia incentrati ancora sui valori “dei bianchi”<sup>93</sup>. Gli esponenti dei CLS stigmatizzano l’ideologia sottostante al diritto<sup>94</sup>, la sua indeterminatezza<sup>95</sup>, la sua tendenza a tutelare i diritti dei “forti” legittimando l’ingiustizia<sup>96</sup>, la sua finta neutralità<sup>97</sup> che porta al mantenimento di categorie, per i CLS tanto superate quanto pericolose, quali pubblico e privato<sup>98</sup>.

All’interno di questa cornice teorica, l’*Outsider Jurisprudence*<sup>99</sup> e, in particolare, la teoria critica della razza prendono in prestito alcuni concetti dai CLS, per certi versi radicalizzandoli o, quantomeno, analizzandoli da prospettive inedite.

---

297).

<sup>93</sup> Cfr. in tema **A. ALTMAN**, *Critical Legal Studies: A Liberal Critique*, Princeton University Press, Princeton, 1990, pp. 186-189; **J. FINNIS**, *On ‘The Critical Legal Studies Movement’*, in *American Journal of Jurisprudence*, 30, 1985, p. 21, ora in **J. EEKELAAR**, **J. BELL** (eds.), *Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford, 1987, pp. 145-165; **N. McCORMICK**, *Reconstruction after Deconstruction: A Response to CLS*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 10, 1990, p. 539.

<sup>94</sup> **L. KORNHAUSER**, *The Great Image of Authority*, in *Stanford Law Review*, 36, 1984, pp. 371-387.

<sup>95</sup> Fra tutti, cfr. **D. KENNEDY**, *Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology*, in *Journal of Legal Education*, 36, 1986, p. 518.

<sup>96</sup> Come è stato fatto notare, “[...] non sono le parole della regola a produrre la decisione, ma una moltitudine di altri fattori la cui caratteristica più distintiva è che essi sono tutto tranne che universali, razionali o oggettivi” (**J. BOYLE**, *Introduction*, in **J. BOYLE** (ed.), *Critical Legal Studies*, cit., p. xx, traduzione presa da **B.H. BIX**, *Teoria del diritto*, cit., p. 300). In merito, vedi **D. HAY**, **P. LINEBAUGH**, **J.G. RULE**, **E.P. THOMPSON**, **C. WINSLOW**, *Albion’s Fatal Tree*, cit.; sul rapporto tra diritto, specie antidiscriminatorio, e il mantenimento di posizioni di potere, cfr. per quanto riguarda i CLS, **A.D. FREEMAN**, *Legitimizing Racial Discrimination Through Antidiscrimination Law: A Critical Review of Supreme Court Doctrine*, in *Minnesota Law Review*, 62, 1978, p. 1049.

<sup>97</sup> Tra i lavori più recenti sul rapporto tra storia e diritto “razzista”, vedi **R.W. GORDON**, *Critical Legal Histories Revisited: A Response*, in *Law & Social Inquiry*, 37, 2012, p. 200.

<sup>98</sup> I CLS si concentrano sulle forme di violenza perpetrate nei due settori. L’ambito pubblico si occupa di questioni che sono, per loro stessa natura, soggette a controllo da parte dell’autorità; ma anche nel settore privato si verificano soprusi e violazioni di diritti che non possono, tuttavia, essere puniti dallo Stato. Pertanto, il settore privato non protegge dall’invasione del controllo pubblico.

<sup>99</sup> Con l’espressione “*Outsider Jurisprudence*” si intendono due movimenti: la teoria giuridica femminista e la teoria critica della razza. Sull’*Outsider Jurisprudence* nel suo insieme, cfr. **M. MATSUDA**, *Public Response to Racist Speech: Considering the Victim’s Story*, in *Michigan Law Review*, 87, 1989, p. 2323; **M. COOMBS**, *Outsider Scholarship: The Law Review Stories*, in *University of Colorado Law Review*, 63, 1992, pp. 683-684. Sul femminismo giuridico, si vedano almeno **F. ROCHEFORT**, *Histoire mondiale des féminismes*, Paris, Humensis, 2018, traduzione italiana *Femminismi. Uno sguardo globale*, Roma-Bari, Laterza, 2023; **TH. CASADEI**, **G. ZANETTI**, *Manuale multimediale*, cit., pp. 344-354; **A. FACCHI**, *A partire dall’uguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto*, in *AboutGender - International Journal of Gender Studies*, n. 1/2012, pp. 118-150; **EAD.**, *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell’uomo ai diritti delle donne*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 89-92, pp. 133-137; **B.H. BIX**, *Teoria del diritto*, cit., pp. 305-311; **E. PODDIGHE**, *Comunicazione e “dignità della donna”. Uno studio di genere*, Roma, Roma Tre-Press, 2018, pp. 15-73; **N. STAMILE**, *Appunti su femminismo e teoria del diritto. Una rassegna*, in *Ordines - Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, n. 2/2016, pp. 302-329.





Approfondendo la costruzione teorica del movimento, è necessario affermare che la teoria critica della razza è innanzitutto in una posizione di specificazione rispetto ai CLS<sup>100</sup>, in quanto questi ultimi non riconoscevano la schiavitù come sistema che, per quanto mutato sostanzialmente, era ed è ancora presente nelle forme del razzismo e dell'oppressione, operanti su più livelli e anche sul piano giuridico. Secondariamente, la teoria critica della razza pone l'accento sul razzismo che di fatto imperversa in molti concetti giuridici i quali potrebbero apparire, almeno *prima facie*, fintamente neutrali<sup>101</sup>; e si sofferma, anche, sul sostegno che il diritto fornisce a pratiche razziste e discriminanti<sup>102</sup>.

I teorici critici della razza cercano di dimostrare quanto la schiavitù, intesa ora come subordinazione razziale e discriminazione, imperversi ancora nella cultura giuridica e nel diritto, influenzandoli specialmente in settori in cui la discriminazione razziale sembra più nascosta e latente<sup>103</sup>. Una parte del movimento arriva a sostenere, addirittura, che proprio per l'intrinseco carattere razzista del diritto, le minoranze etniche dovrebbe rivendicare le proprie istanze attraverso strumenti alternativi e, quindi, extra-giuridici<sup>104</sup>.

La teoria critica della razza, inoltre, ha posto l'accento, per la prima volta, sul riconoscimento delle discriminazioni derivanti dall'intersezionalità<sup>105</sup>, vale a dire l'unione di due o più caratteristiche dell'individuo che, interagendo tra loro, potrebbero portare a vari tipi di oppressioni (ad esempio, razza e genere o razza e religione); nonché sulle condizioni di marginalità nelle quali sono costretti a vivere molti

---

<sup>100</sup> A.P. HARRIS, *Foreword: The Jurisprudence of Reconstruction*, in *California Law Review*, 82, 1994, pp. 741-785.

<sup>101</sup> A.P. HARRIS, *Foreword*, cit., pp. 770-771.

<sup>102</sup> A.D. FREEMAN, *Legitimizing Racial Discrimination*, cit., p. 1049.

<sup>103</sup> Cfr. K. CRENSHAW, *Race Reform, and Retrenchment: Transformation and Legitimation in Antidiscrimination Law*, in *Harvard Law Review*, 101, 1988, p. 1331; L. GUINIER, *The Triumph of Tokenism: The Voting Rights Act and the Theory of Black Electoral Success*, in *Michigan Law Review*, 89, 1991, p. 1077; P.J. WILLIAMS, *Fetal Fictions: An Exploration of Property Archetypes in Racial and Gendered Contexts*, in *Florida Law Review*, 42, 1990, p. 81; S. CARTER, *When Victims Happen to Be Black*, in *Yale Law Journal*, 97, 1988, p. 420.

<sup>104</sup> Fra tutti, si vedano D. BELL, *Racial Realism*, in *Connecticut Law Review*, 27, 1992, p. 363; G.A. SPANN, *Race Against the Court*, New York University Press, New York, 1993; R. DELGADO, *Rodrigo's Ninth Chronicle: Race, Legal Instrumentalism, and the Rule of Law*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 143, 1994, p. 379.

<sup>105</sup> Termine che indica "un approccio che intersechi le identità multiple" (M. BARBERA, A. GUARISO (a cura di), *La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti*, Giappichelli, Torino, p. 51). Sull'intersezionalità, si vedano anche K. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Theory, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in *University of Chicago Legal Forum*, n. 1/1989, pp. 139-167, e D. SCHIEK, *Intersectionality and the Definition of Disability in EU discrimination law*, in ID. (ed.), *Intersectionality and the Notion of Disability in EU Discrimination Law*, Queen's University Belfast School of Law: Research Paper, 1, 2016.



stranieri, i quali fanno affidamento, per il loro sostentamento, sui sistemi di welfare che sono però sempre più compromessi<sup>106</sup>.

Il grande merito della teoria critica della razza è quello di aver riportato al centro del dibattito sulle nuove teorie del diritto gli aspetti più controversi dei sistemi normativi, i quali indubbiamente risentono di una visione bianca e occidentale del diritto. I teorici della razza stigmatizzano, inoltre, l'esistenza della schiavitù che, seppur in forme e in modalità diverse, continua a esistere tuttora nella nostra realtà sociale.

## 5 - La schiavitù esiste ancora? La tratta di esseri umani

La teoria critica della razza ha evidenziato quanto le discriminazioni siano ancora oggi incisive nel diritto e nella società. Le considerazioni alle quali giunge questo movimento critico non si fermano, tuttavia, al contesto storico, giuridico e culturale del '900, ma offrono delle chiavi di lettura della realtà odierna non di poco conto.

La schiavitù, in passato, è stata intesa come riduzione di un uomo a proprietà e ad oggetto; in questo senso, sia la schiavitù "degli antichi", sia la schiavitù "dei moderni", non presentano delle differenze sostanziali. Ciò che muta, nella visione attuale della schiavitù, è il modo in cui viene concepita la stessa: se in passato la schiavitù considerava alcuni esseri umani come oggetti, oggi essa confina alcuni soggetti particolarmente fragili in condizioni di marginalità e vulnerabilità dalle quali difficilmente riusciranno a uscire. Da questo punto di vista, pertanto, la riduzione in schiavitù, intesa come forma di esclusione e sfruttamento, lungi dall'essere abrogata<sup>107</sup> - così come puntualmente sottolineato dalla teoria critica della razza.

Adottando tale punto di vista, rilevano molte situazioni che possono configurarsi come moderne forme di schiavitù: si pensi, ad esempio, alle condizioni di vita dei migranti<sup>108</sup>; oppure alla difficoltà di

---

<sup>106</sup> N. FRASER, L. GORDON, «Dependency»: *Tracking a Keyword of the US Welfare State*, in *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, XIX, 2, 1994, pp. 309-336.

<sup>107</sup> Riflessioni mutate da P.G. SOLINAS (a cura di), *Presentazione*, in *La dipendenza*, cit., pp. 7-8; M. MELIS, *Gli schiavi parlano e i padroni confermano*, Manni, Lecce, 1999; nonché da K. BALES, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*, University of California Press, Berkeley, 1999, traduzione italiana di M. NADOTTI, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Feltrinelli, Milano, 2000.

<sup>108</sup> In tema, cfr. M. WILLIAMS, *Voice, Trust and Memory: Marginalized Groups and the Failing of Liberal Representation*, Princeton University Press, Princeton, 1998; EAD., *The Uneasy Alliance of Group Representation and Deliberative Democracy*, in W. KYMLICKA, W. NORMAN (eds.), *Citizenship in Diverse Society*, Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 124-152; I. M. YOUNG, *Inclusion and Democracy*, Oxford University Press, Oxford, 2000; S. GAMBINO, G. D'IGNAZIO (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali fra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2010; P. CHIARELLA, *Il terzo intruso: problemi del fenomeno migratorio in Europa*, in *Federalismi.it*, 7, 2017, p. 1 ss.; M. LA TORRE, *Giustizia per le volpi. Desiderio di migrazione, volontà di cittadinanza*, in *Rivista di filosofia del diritto*, X, 2, 2021, pp. 389-404; A. TARABORRELLI, *Cosmopolitans' Dilemma: (Open?) Borders and Migration*, in *Rivista Italiana di Filosofia Politica*, 2, 2022, pp.



reinserimento nella società dei detenuti<sup>109</sup>; o, ancora, a tutte quelle forme di dipendenza economica alla quale soggetti deboli e fragili sono subordinati<sup>110</sup>.

Il fenomeno che però ha tristemente ereditato gli elementi di maggior rilievo della schiavitù è, tuttavia, la tratta<sup>111</sup>, oggetto di indagine - seppur sintetica - di questo paragrafo.

Stando al *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini*<sup>112</sup>, che si aggiunge alla *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*<sup>113</sup> ratificata nell'ambito della Conferenza ONU sul crimine organizzato, il traffico di esseri umani

“indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento”<sup>114</sup>.

Nel fenomeno in esame si possono osservare le condizioni di violenza e vulnerabilità descritte poc’anzi e caratterizzanti l’attuale schiavitù; viene, inoltre, evidenziato anche il ruolo della criminalità organizzata nei processi di sfruttamento<sup>115</sup>, riproducendo in toto il

---

151-170; **E. FASSI**, *The EU, Migration and Global Justice. Policy Narratives of Human Smuggling and their normative implications*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione. Studi di teoria e ricerca sociale*, 1, 2020, pp. 1-30.

<sup>109</sup> Cfr. almeno **L. MANCONI**, **S. ANASTASIA**, **V. CALDERONE**, **F. RESTA**, *Abolire il carcere*, Chiarelettere, Milano, 2015; **M. RUOTOLO**, *Per una cultura costituzionale della pena*, in *Federalismi.it*, n. 24/2023, pp. III-X.

<sup>110</sup> **B. CASALINI**, *Schiavitù domestica e mercificazione del lavoro di cura in epoca di globalizzazione*, in **S. MATTARELLI**, **TH. CASADEI**, *Schiavitù*, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 195-212; **M. MELIS**, *Gli schiavi parlano e i padroni confermano*, cit., pp. 91-101.

<sup>111</sup> Come è stato fatto notare, infatti, “a livello internazionale il neo-schiavismo solo in qualche caso si presenta come fenomeno autoctono e stanziale [...], generalmente è sempre più connesso con il fenomeno del traffico di persone, e ne costituisce anzi una delle forme più rilevanti” (**M.G. GIAMMARINARO**, *Neo-schiavismo, servitù e lavoro forzato: uno sguardo internazionale*, in *Questione giustizia*, 3, 2000, pp. 543-551).

<sup>112</sup> Disponibile al seguente link: <https://file.asgi.it/protocollo.addizionale.tratta.it.pdf>.

<sup>113</sup> Il testo, in lingua originale inglese, è disponibile all’indirizzo [https://www.unodc.org/pdf/crime/a\\_res\\_55/res5525e.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf).

<sup>114</sup> Art. 3, lett. a), del *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini*; definizione ripresa anche, all’interno della normativa europea, all’art. 2, primo comma, della *Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*.

<sup>115</sup> Come osservato nell’ormai noto **AA. VV.**, *Il traffico di esseri umani e il ruolo della criminalità organizzata*, La Città del Sole, Napoli, 2000.



rapporto schiavo/padrone - o soggetto debole/soggetto forte - tipico del rapporto di servitù del passato.

Secondo i dati più recenti disponibili, risalenti al 2021, le vittime di tratta nella sola Unione europea sono state 7.155, il 59% delle quali appartenenti a uno Stato membro dell'UE, con un incremento del 9,5% rispetto all'anno precedente<sup>116</sup>.

La tratta di esseri umani si configura quindi come una delle più gravi violazioni dei diritti umani attualmente esistente<sup>117</sup>. Data la sua definizione generale, la tratta può essere ulteriormente specificata e divisa in tre categorie: la tratta delle donne, la tratta dei bambini e la tratta dei migranti intesa in senso ampio.

La tratta delle donne<sup>118</sup> è una delle più gravi offese ai diritti delle donne, che sono, insieme ai bambini, le principali vittime di questo fenomeno. Secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sono circa 50 milioni le persone sfruttate<sup>119</sup> e destinate, in gran

---

<sup>116</sup> La fonte dei dati succitati è l'Eurostat: le informazioni fornite sono consultabili al link [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_statistics&stable=1](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Trafficking_in_human_beings_statistics&stable=1).

<sup>117</sup> Per un'analisi critica dei diritti umani, cfr. almeno M LA TORRE, *Diritti umani*, in M LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, A. SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o morte*, cit., 1-20; cfr. anche M. IGNATIEFF, *Human Rights as Politics and Idolatry*, Princeton, Princeton University Press, 2001, traduzione italiana S. D'ALESSANDRO (a cura di), *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Milano, Feltrinelli, 2003, 1 ss.

<sup>118</sup> Per una visione d'insieme sul fenomeno, si vedano A. RECCIA, *Fiori di strada. La tratta delle donne in Italia*, Infinito Edizioni, Modena, 2022; P. MONZINI, *Il mercato delle donne. Prostituzione, tratta e sfruttamento*, Donzelli, Roma, 2002.

<sup>119</sup> INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO), WALK FREE, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM), *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*, Geneva, 2022, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed\\_norm/--ipecl/documents/publication/wcms\\_854733.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/--ipecl/documents/publication/wcms_854733.pdf). In INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO), WALK FREE, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM), *Global Estimates of Modern Slavery*, cit., p. 1, si afferma che "[m]odern slavery is the very antithesis of social justice and sustainable development. The 2021 Global Estimates indicate there are 50 million people in situations of modern slavery on any given day, either forced to work against their will or in a marriage that they were forced into. This number translates to nearly one of every 150 people in the world. The estimates also indicate that situations of modern slavery are by no means transient - entrapment in forced labour can last years, while in most cases forced marriage is a life sentence. And sadly, the situation is not improving. The 2021 Global Estimates show that millions more men, women, and children have been forced to work or marry in the period since the previous estimates were released in 2017".



parte, alla prostituzione coatta<sup>120</sup> o al matrimonio forzato<sup>121</sup>, molto spesso dopo aver subito angherie, minacce o violenze<sup>122</sup>.

La seconda, ulteriore specificazione della tratta di esseri umani è la tratta dei bambini<sup>123</sup>. Come sostenuto da Neil MacCormick<sup>124</sup>, i diritti dei minori sono un *test-case*, una sorta di prova di fuoco per la teoria del diritto, e, in questo senso l'esistenza di una tratta che riguarda i bambini non solo non supera tale prova, ma è anche una gravissima violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. Secondo UNICEF,

“[è] quasi impossibile trovare statistiche affidabili ed esatte riguardo ai minori che ogni anno sono vittime di tratta, perché si tratta di un problema nascosto. Nella migliore delle ipotesi, si possono solo fare delle stime. La piattaforma globale sulla tratta degli esseri umani ([migrationdataportal.org](http://migrationdataportal.org)) nel 2020 ha registrato 108 613 casi scoperti e segnalati; le persone colpite provenivano da 175 nazioni. Delle vittime scoperte, cinque su dieci erano donne, un terzo bambini (di cui il 19 per cento femmine e il 15 per cento maschi) e circa il 20 per cento uomini adulti. Inoltre, si presume che queste cifre siano in continua crescita”<sup>125</sup>.

Continua ancora Save the Children:

“[n]onostante il numero di uomini e adolescenti vittime di tratta identificati sia cresciuto negli ultimi dieci anni, sono donne e bambini a soffrire maggiormente per mano dei trafficanti, subendo violenza fisica o altre forme di violenza estrema in percentuali più elevate: le donne tre volte più degli uomini, mentre i bambini due volte più degli adulti. Nel 2020, donne e adolescenti

---

<sup>120</sup> “The 2021 Global Estimates indicate a total of 6.3 million people are in situations of forced commercial sexual exploitation on any given day. [...] Gender is a critical determining factor - nearly four out of every five of those trapped in forced commercial exploitation are girls or women”, **INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO), WALK FREE, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)**, *Global Estimates of Modern Slavery*, cit., p. 45.

<sup>121</sup> “An estimated 22 million people were living in forced marriage on any given day in 2021, nearly three in every thousand people in the world. These 22 million are people who were forced to marry at any time in their life, without their consent, and who are still alive and living with their partner. Women and girls make up 14.9 million of this total”, **INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO), WALK FREE, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)**, *Global Estimates of Modern Slavery*, cit., p. 59.

<sup>122</sup> I metodi coercitivi qui indicati vengono confermati in **S. PALAZZO**, *La tratta delle donne immigrate per sfruttamento sessuale di provenienza nigeriana, dai paesi dell'est europeo e dall'Albania*, in **AA. VV.**, *Il traffico di esseri umani*, cit., p. 145; **L. CIOTTI**, *Nuove schiavitù: le lezioni alla strada*, in **AA. VV.**, *Il traffico di esseri umani*, cit., p. 144; **G. GIAMMARINARO**, *Neo-schiavismo*, cit., pp. 547-548.

<sup>123</sup> Per una visione, specialmente teorica, sul tema, cfr. **M. CAVALLO**, *Lavoratori eccellenti. Piccoli schiavi di una economia perversa*, FrancoAngeli, Milano, 2000.

<sup>124</sup> Il riferimento è a **N. McCORMICK**, *Children's Rights: A Test-Case for Theories of Right*, in *ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of law and Social Philosophy*, vol. LXII, n. 3, 1976, pp. 305-317.

<sup>125</sup> **UNICEF**, *Nota Informativa. Traffico di minori*, 2021, pp. 1-2. Parentesi in originale.



rappresentavano il 60% del numero totale di vittime identificate (42% donne, 18% bambine e adolescenti). Gli uomini adulti corrispondevano al 23% e i bambini e adolescenti al 17%. Guardando alle forme di sfruttamento, sempre nello stesso anno, le percentuali di vittime di tratta per lavoro forzato e per sfruttamento sessuale registrano valori quasi identici (38,8% e 38,7%, rispettivamente). Seguono forme miste di sfruttamento (10,3%) e tratta di persone ai fini di coinvolgimento in attività criminali (10,2%), mentre presentano valori inferiori all'1% la tratta di persone per matrimoni forzati (0,9%), per accattonaggio imposto (0,7%), per adozioni illegali (0,3%), e per prelievo di organi (0,2%)<sup>126</sup>.

Senza dimenticare che, per via delle loro condizioni di rilevante vulnerabilità, i minori vengono sfruttati anche in altri contesti estremamente pericolosi, quali, fra tutti, i conflitti bellici, dando vita alla piaga del fenomeno dei bambini soldato<sup>127</sup>.

Un'ulteriore specificazione del macro-fenomeno della tratta di esseri umani è la tratta di migranti<sup>128</sup>, tipologia che racchiude in sé sia la tratta di donne che la tratta di minori, pur coinvolgendo anche la categoria degli uomini adulti. La tratta di migranti si lega alle coercizioni e alle necessità che spingono a migrare<sup>129</sup>, quali la violazione dei diritti umani<sup>130</sup>, le crisi ambientali<sup>131</sup>, la persecuzione politica<sup>132</sup> o etnica<sup>133</sup>. Per contestualizzare l'emergenza in numeri, bisogna evidenziare che sono "159.410 le persone giunte in Europa nel 2022, di cui 32.000 minori, più di 1.950 le vittime della traversata"<sup>134</sup> e "2.480.000 i rifugiati e migranti

---

<sup>126</sup> **SAVE THE CHILDREN**, *Piccoli schiavi invisibili. XIII edizione*, 2023, disponibile all'indirizzo [https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2023\\_0.pdf](https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2023_0.pdf). Parentesi in originale.

<sup>127</sup> In merito, cfr. fra tutti **L. MELLACE**, *I bambini soldato: un inquadramento giuridico del fenomeno*, in *Federalismi.it*, 1/2017, pp. 1-19.

<sup>128</sup> In merito, cfr. **C. SICCARDI**, *Mare, tratta e migrazioni: violazioni di diritti tra storia e attualità. A proposito di alcune pubblicazioni recenti*, in *Italian Review of Legal History*, 8, 2022, pp. 677-693; **F. PEROCCO** (a cura di), *Tortura e migrazioni*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2019.

<sup>129</sup> Fra tutti, cfr. **L. BARBARI, F. DE VANNA**, *Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni*, Giappichelli, Torino, 2018; **E. FASSI**, *The Eu, Migration and Global Justice. Policy Narratives of Human Smuggling and their normative implications*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, 1/2020, pp. 1-30; **A. TARABORRELLI**, *Cosmopolitans' Dilemma*, cit., pp. 151-170; **A. RIVERA**, *La «crisi dei rifugiati» è la crisi dell'Unione europea*, in *Teoria politica*, 6, 2016, pp. 273-286; **M. MECCARELLI, P. PALCHETTI, C. SOTIS** (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Eum, Macerata, 2012.

<sup>130</sup> Cfr. **P. POSTURINO**, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, Cacucci, Bari, 2019.

<sup>131</sup> Cfr. **L. PIERINI**, *I migranti ambientali e climatici: inquadramento del fenomeno e tutela dei diritti umani*, in *Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 1/2023, pp. 34-57.

<sup>132</sup> Cfr. **F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI** (a cura di), *Diritti oltre frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione*, Pisa University Press, Pisa, 2020.

<sup>133</sup> Cfr. **M. AMBROSINI**, *Sociologia delle migrazioni*, il Mulino, Bologna, 2020.

<sup>134</sup> Dati ricavati dal dossier **UNICEF**, *Emergenza rifugiati e migranti in Europa*.



giunti in Europa dal 2014 a oggi: 26.700 le vittime della traversata nel Mediterraneo”<sup>135</sup>.

In questa situazione di debolezza ed estrema fragilità, considerando anche le proporzioni bibliche che le migrazioni hanno assunto negli ultimi decenni, si comprende bene quanto sia elevato il rischio di implementazione della tratta di migranti, realizzata molto spesso “attraverso la richiesta di somme di denaro spropositate per il viaggio verso il paese di immigrazione, il furto dei risparmi e degli affetti personali, la sottrazione dei documenti di identità (furto della carta d’identità, del passaporto, ecc.) e la conseguente *riduzione in schiavitù*”<sup>136</sup>.

## 6 - Considerazioni conclusive

La schiavitù, alla luce dell’indagine fin qui condotta, non esiste più come considerazione di un uomo come merce o bene, tuttavia assume i connotati di sfruttamento di soggetti vulnerabili e deboli. Le osservazioni dei Critical Legal Studies e della teoria critica della razza lungi dall’essere oramai superate, poiché hanno posto l’accento, criticamente, su un modo di concepire il sistema normativo e giuridico che è fintamente neutrale e, di conseguenza, fortemente discriminatorio, e che si alimenta proprio a partire dai rapporti di oppressione tuttora esistenti<sup>137</sup>.

Per superare questa visione sciovinista e squalificante del sistema giuridico, è necessario rimettere al centro la tutela della dignità dell’individuo, non soltanto da un punto di vista meramente formale, bensì a livello sostanziale ed effettivo: così facendo, le *non persone*<sup>138</sup> possono diventare finalmente soggetti di diritto, attivi, partecipi, tutelati nelle loro pretese e aspettative e, soprattutto, con una loro identità che va

---

Aggiornamento n. 36 - 8 marzo 2023, disponibile all’indirizzo <https://www.datocms-assets.com/30196/1678292790-unicef-emergenza-migranti-e-rifugiati-in-europa-aggiornamento-n-36-risultati-2022.pdf>.

<sup>135</sup> UNICEF, *Emergenza rifugiati*, cit.

<sup>136</sup> B. GHOS, *La migrazione illegale e il traffico di persone come importante sfida politica nel ventunesimo secolo*, in AA. VV., *Il traffico di esseri umani*, cit., p. 128. Corsivo aggiunto, parentesi in originale.

<sup>137</sup> A complicare il quadro troviamo, infatti, le cosiddette “preferenze adattive”, teorizzate da Nussbaum e Sen. Secondo questa tesi, gli oppressi, impossibilitati per varie ragioni a raggiungere migliori condizioni di vita, sceglierebbero di rimanere in una posizione di inferiorità perché la considerano quasi naturale. In merito, si vedano M.C. NUSSBAUM, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, CUP, Cambridge, 2000, traduzione italiana di W. MAFEZZONI, *Diventare persone: donne e universalità dei diritti*, il Mulino, Bologna, 2001; A. SEN, *La disuguaglianza: un riesame critico*, il Mulino, Bologna, 1992; J. ELSTER, *Uva acerba: versioni non ortodosse della razionalità*, Feltrinelli, Milano, 1989, pp. 133-163.

<sup>138</sup> Termine ripreso da A. DAL LAGO, *Non-persone: l’esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano, 2004.



oltre il mero soddisfacimento dei bisogni essenziali<sup>139</sup> e il superamento di condizioni di vita indigenti<sup>140</sup>.

Concepire la dignità come un principio *in action*, e non solo *in books*<sup>141</sup>, permette di adottare un punto di vista interno<sup>142</sup> sul fenomeno della schiavitù e sulla vulnerabilità, e consente anche di comprendere quanto le discriminazioni, specie quando poste sul piano normativo, ci riguardino da vicino: la nostra società, infatti, si fonda su un'"interdipendenza"<sup>143</sup> tra individui quale condizione umana ineluttabile e fondamentale<sup>144</sup>. Solo così sarà possibile garantire uno sviluppo umano<sup>145</sup> realmente universale, fondato sulla tutela dei diritti umani intesi come diritti di tutti gli uomini<sup>146</sup>, e non solo come diritti occidentali<sup>147</sup>. Da questo punto di vista, si rende necessario un approccio

---

<sup>139</sup> È la teoria sostenuta in M.C. NUSSBAUM, *Diventare persone*, cit.; per un approfondimento, vedi anche S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2006.

<sup>140</sup> Cfr. S. POZZOLO, *La libertà dalla povertà come diritto fondamentale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 2, 2004, pp. 467-499.

<sup>141</sup> Differenza oramai entrata nella teoria del diritto, specie nel realismo giuridico, secondo la quale esisterebbe una differenza tra le norme applicate in linea teorica e in un certo manualistica (*law in books*) e le norme concretamente operative nel nostro ordinamento (*law in action*), riconducibile al pensiero di Roscoe Pound. Sul realismo giuridico, cfr. H. DAGAN, *Reconstructing American Legal Realism & Rethinking Private Law Theory*, Oxford University Press, Oxford, 2013; sulla differenza tra *law in books* e *law in action*, cfr. R. POUND, *Law in Books and Law in Action*, in *American Law Journal*, 44, 1910, p. 12.

<sup>142</sup> Idea ripresa da H.L.A. HART, *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1961, pp. 55-58, pp. 82-91, traduzione italiana di M.A. CATTANEO (a cura di), *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 2002.

<sup>143</sup> Sull'"interdipendenza", vedi E. WOLFGAST, *La grammatica della giustizia*, Editori Riuniti, Roma, 2ª ed., 1991; e anche J. TRONTO, *Confini morali. L'etica della cura*, a cura di A. FACCHI, Diabasis, Reggio Emilia, 2ª ed., 2006.

<sup>144</sup> Concetto che si ritrova in I. TRUIJLLO, *Imparzialità e reciprocità nella giustizia internazionale*, in F. VIOLA (a cura di), *Forme della cooperazione. Pratiche, regole, valori*, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 229-273.

<sup>145</sup> Cfr. M.C. NUSSBAUM, *Diventare persone*, cit.; A. SEN, *La disuguaglianza*, cit.; T. POGGE, *Global Justice*, Blackwell, Oxford, 2001; A. SPADARO, *Dai diritti individuali ai doveri globali: la giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005.

<sup>146</sup> Con l'espressione "diritti umani" si intende l'insieme di diritti che spettano all'individuo in quanto *tale*; all'opposto, i diritti fondamentali spettano all'individuo in quanto *parte di una comunità*. Questa tesi, invero particolarmente felice, si ritrova in H. ARENDT, *The Rights of Man: What Are They?*, in *Modern Review*, n. 3/1949, pp. 24-37, e corrisponde a quanto sostenuto anche in M. LA TORRE, *Cittadinanza e ordine politico*, cit., p. 114.

<sup>147</sup> Vasta è la letteratura critica in questo senso. Infra multis, si segnalano L. BACCELLI, *I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali*, Laterza, Roma-Bari, 2009; R. CAMMARATA (a cura di), *Chi dice universalità. I diritti tra teoria, politica e giurisprudizione*, L'Ornitorinco, Milano, 2011; L. MARCHETTONI, *I diritti umani tra universalismo e particolarismo*, Giappichelli, Torino, 2012; B. PASTORE, *Per un'ermeneutica dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2003; F. VIOLA, *Diritti umani e globalizzazione del diritto*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009; D. ZOLO, *Chi dice umanità*, Einaudi, Torino, 2000; M. LA TORRE, *Diritti umani*, cit., 1-25; G. PALOMBELLA, *L'autorità dei diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2002; W. KYMLICKA, *Liberalism, Community*





normativo che sia *sobrio*<sup>148</sup>, con ciò intendendo un principio che permetta l'esercizio di diritti in modo aperto e tollerante<sup>149</sup>.

Mettere al centro la dignità dell'individuo significa, inoltre, dare alla persona oppressa i mezzi per auto-determinarsi ed emanciparsi<sup>150</sup>, all'interno di un contesto di "decrecita"<sup>151</sup> e di revisione delle logiche di consumo e organizzazione economica della società.

In questo senso, per quel che riguarda la necessità di auto-determinazione degli oppressi, la dignità fornirebbero loro gli strumenti necessari affinché possano superare il circolo vizioso della "servitù volontaria" teorizzato da Étienne de La Boétie, secondo il quale un tiranno rimane tale fino a quando i sudditi glielo concedono: la libertà originariamente concessa agli uomini, infatti, viene corrotta dall'abitudine a essere servi e pertanto abbandonata, a vantaggio di una posizione da "cortigiani"<sup>152</sup>.

Per quanto concerne la dignità come mezzo di revisione delle logiche di produzione della società, è necessario porre l'accento su una dinamica specifica della schiavitù moderna: essa - e il caso della tratta ne è un esempio paradigmatico - si alimenta necessariamente in una società

---

*and Culture*, Clarendon Press, Oxford, 1991; ID. (ed.), *The Rights of Minority Cultures*, Oxford University Press, Oxford, 1997; J. TULLY, *Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity*, Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 1995. Inoltre, cfr. E. SANTORO, *From the respect of different cultures to the value of cultural difference*; L. BACCELLI, *Ex parte populi. Per una teoria impura dei diritti*; A. FACCHI, *Prospettive attuali del pluralismo normativo*; L. BACCELLI, *La 'traduzione' del linguaggio dei diritti: fra universalismo e dialogo interculturale*; L. MARCHETTONI, *L'antropologia dei diritti umani*; L. BACCELLI, *Il fondamento dei diritti: i poteri degli individui e i paradossi dell'universalismo*; ID., *Il particolarismo dei diritti, tutti contributi contenuti nella rubrica Teorie dei diritti della rivista Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, Rivista telematica (<https://juragentium.org>). In ultimo, cfr. M. IGNATIEFF, *Human Rights*, cit.

<sup>148</sup> L'idea di sobrietà come principio per un nuovo modello di tutela dei diritti è ripresa da F. GESUALDI, *Sobrietà: dallo spreco di pochi ai diritti per tutti*, Feltrinelli, Milano, 2005.

<sup>149</sup> Sulla tolleranza, cfr. almeno M. LA TORRE, *Tolleranza*, in M. LA TORRE, G. ZANETTI, *Seminari di filosofia del diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2000, pp. 151-176.

<sup>150</sup> Cfr. H. SHUE, *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and US Foreign Policy*, Princeton University Press, Princeton, 1996; A. CHUA, *L'età dell'odio. Esportare democrazia e libero mercato genera conflitti etnici?*, Carocci, Roma, 2004.

<sup>151</sup> Cfr. in merito le riflessioni di Sachs, specialmente in W. SACHS, *Ambiente e giustizia sociale: i limiti della globalizzazione*, Editori Riuniti, Roma, 2002; e in W. SACHS, T. SANTARIUS, *Per un futuro equo. Conflitti sulle risorse e giustizia globale*, Feltrinelli, Milano, 2007.

<sup>152</sup> Cfr. É. DE LA BOÉTIE, *Discorso sulla servitù volontaria*, a cura di E. Donaggio, Feltrinelli, Milano, 2014. Nella servitù volontaria, lo stato servile viene mantenuto in quanto si rinuncia volontariamente alla libertà di cui si è in possesso per natura, e così il tiranno, il superiore e, in genere, chiunque eserciti un'influenza violenta su altri individui mantiene il proprio potere. Nelle preferenze adattive, invece, gli individui si adattano a contesti di estrema deprivazione per poter sopravvivere, ma così facendo diventano fatalisticamente incapaci di rifiutare una vita che non si addice loro e che non hanno scelto. Sulle preferenze adattive, cfr. ancora una volta M.C. NUSSBAUM, *Diventare persone*, cit, specialmente il cap. 2.



sempre più globalizzata<sup>153</sup>, “liquida”<sup>154</sup>, in cui “la libertà dei liberi è la più grande oppressione degli schiavi”<sup>155</sup>. Ed infatti, l’Occidente sembra oggi incentrato su un ordine che pone al centro il ciclo economico, la “legge della cosa”, la proprietà e la produzione; elementi, questi, che per sopravvivere abbisognano necessariamente di persone ridotte a oggetti – di schiavi, per l’appunto – che, in quanto vulnerabili, rimangono esclusi dal mercato globale e dalla distribuzione di beni primari<sup>156</sup>. La dignità deve riuscire, pertanto, a eliminare una concezione economicistica<sup>157</sup> e utilitaristica<sup>158</sup> della vita umana, superando ogni differenza tra “noi” e gli “altri”<sup>159</sup> e l’idea che possano esistere “vite di scarto”<sup>160</sup>.

Altrimenti, l’alternativa è che si alimenti

“un’ideologia crudele che legittima il dominio dei più forti e abbandona i deboli alla loro sorte di emarginazione, [e] alla fine li condanna alla sparizione e giustifica questa «selezione naturale» della «zavorra» in base al beneficio che ne viene per l’organismo sociale”<sup>161</sup>.

---

<sup>153</sup> Cfr. G. CONTALDI (a cura di), *Sovranità e diritti al tempo della globalizzazione*, Roma Tre-Press, Roma, 2021; e anche A. D’ATTORRE, *Metamorfosi della globalizzazione. Il ruolo del diritto nel nuovo conflitto geopolitico*, Laterza, Roma-Bari, 2023.

<sup>154</sup> Espressione rinvenibile in Z. BAUMAN, *Liquid Modernity*, Cambridge, 2000, traduzione italiana di S. MINUCCI, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2011.

<sup>155</sup> A. SMITH, *Lectures on Jurisprudence*, edited by R.L. MEEK, D.D. RAPHAEL, P. STEIN, Oxford University Press, Oxford, 1978, p. 223, citato in R. FAUCCI, *Smith prima di Smith: note di lettura*, in *Quaderni Di Storia dell’Economia Politica*, vol. VII, n. 2/3, 1989, p. 21.

<sup>156</sup> Riflessioni mutuata da R. LA VALLE, *Agonia e vocazione dell’Occidente. Produrre, appropriarsi, dominare: alle radici dell’apartheid globale*, Terredimezzo, Milano, 2005, pp. 86-89.

<sup>157</sup> Cfr. R. ALEXY, *Theorie der Grundrechte*, Frankfurt am Main, 1986, traduzione italiana di L. DI CARLO, *Teoria dei diritti fondamentali*, il Mulino, Bologna, 2012, specialmente p. 146.

<sup>158</sup> Intendendo il riferimento alla dottrina dell’utilitarismo, corrente giusfilosofica secondo cui la morale trova fondamento sull’utilità, cioè su un approccio ai valori quasi matematico e scientifico, in modo che ogni principio abbia un proprio peso specifico e non ci possa essere, di conseguenza, alcuna difficoltà nella scelta del valore da seguire. La critica più ferrata all’utilitarismo è l’impossibilità di valutare valori e principi fondamentali riducendoli a oggetti, ognuno con un proprio peso specifico, e sottoponibili a un calcolo puramente matematico nel caso di conflitto. Per una visione più completa sull’utilitarismo, e soprattutto sui suoi apparenti punti di forza, cfr. B. WILLIAMS, *Morality. An Introduction to Ethics*, Cambridge University Press, London, 1976. Uno sguardo d’insieme sull’utilitarismo, specialmente declinato sotto la lente delle tematiche morali, si trova in M. LA TORRE, *Morale*, in M. LA TORRE, G. ZANETTI (a cura di), *Altri seminari di filosofia del diritto*, Soveria Mannelli, 2010, pp. 11-16; J. GLOVER, *Causing Death and Saving Lives: The Moral Problems of Abortion, Infanticide, Suicide, Euthanasia, Capital Punishment, War, and Other Life-or-Death Choices*, Penguin, London, 1990, p. 286.

<sup>159</sup> Questa idea è ripresa da F. BELVISI, *Cittadinanza*, cit., pp. 117-119.

<sup>160</sup> Espressione rinvenibile in Z. BAUMAN, *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

<sup>161</sup> G. ZAGREBELSKY, *Imparare democrazia*, Einaudi, Torino, 2007, p. 34, virgolettato del testo originale.



e che, al tempo stesso, non si riesca a frenare una “squalificazione dei diritti fondamentali e del nostro stesso modello di democrazia, la cui credibilità è interamente legata al loro proclamato universalismo”<sup>162</sup>.

---

<sup>162</sup> L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 24.